

Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 5.

**Proroga straordinaria della durata degli organi delle aziende di promozione turistica.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge:

Articolo unico .

1. La durata in carica degli organi di amministrazione delle aziende di promozione turistica, istituiti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordinamento dell'organizzazione turistica della Regione e comunque non oltre il 30 giugno 1991. In caso di manifesta impossibilità di funzionamento, la Giunta regionale, è autorizzata, previa diffida, a sciogliere tali organi e a nominare un commissario che esercita le funzioni per il periodo della proroga.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1991

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 gennaio 1991, n. 5**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 ottobre 1990, n. 36/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 novembre 1990, dove ha acquisito il n. 13 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 20 novembre 1990;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 dicembre 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Martella Andreatta, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 dicembre 1990, n. 5179;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 17 dicembre 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 gennaio 1991, n. 706/21415/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per il turismo.